

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 1, l'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), l'articolo 3 della direttiva 2000/78 ⁽¹⁾ [e] la clausola 4 dell'accordo quadro CES[,] UNICE [e] CEEP sul lavoro a tempo determinato, attuato mediante la direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999 ⁽²⁾, debbano essere interpretati nel senso che una misura come quella di cui al procedimento principale, che consente al datore di lavoro di prevedere che le persone che hanno compiuto 65 anni possono essere mantenute nelle funzioni come *personale di ruolo con il rispetto dei diritti di cui godevano prima del pensionamento* solo se hanno la qualifica di *supervisore di dottorato*, penalizzando le altre persone, le quali si trovano nella stessa situazione, che avrebbero tale possibilità nel caso in cui vi fossero posti vacanti e soddisfacessero i requisiti relativi al rendimento professionale, e che consente di imporre alle persone che non hanno la qualifica di supervisori di dottorato, per la medesima attività accademica, contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati in successione, con sistema retributivo su «*base oraria*», inferiore a quello concesso al docente universitario di ruolo, costituisce una discriminazione ai sensi di tali disposizioni.
- 2) Se la prevalenza applicativa del diritto dell'Unione (il principio del primato del diritto europeo) possa interpretarsi nel senso che consente al giudice nazionale di disapplicare una decisione definitiva del giudice nazionale in cui si è stabilito che nella situazione di fatto esposta è stata rispettata la direttiva 2000/78/CE e non sussiste una discriminazione.

⁽¹⁾ Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU 2000, L 303, pag. 16).

⁽²⁾ Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU 1999, L 175, pag. 43).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Brussel (Belgio) il 30 agosto 2019 – Facebook Ireland Limited, Facebook INC, Facebook Belgium BVBA/Gegevensbeschermingsautoriteit

(Causa C-645/19)

(2019/C 406/17)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hof van beroep te Brussel

Parti

Ricorrenti: Facebook Ireland Limited, Facebook INC, Facebook Belgium BVBA

Resistente: Gegevensbeschermingsautoriteit

Questioni pregiudiziali

- 1) Se gli articoli [55, paragrafo 1], da 56 a 58 e da 60 a 66 del regolamento 2016/679 ⁽¹⁾ del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), in combinato disposto con gli articoli 7, 8 e 47, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, debbano essere interpretati nel senso che un'autorità di controllo, che, in forza della normativa nazionale adottata in esecuzione dell'articolo [58, paragrafo 5], di detto regolamento, abbia il potere di agire in sede giudiziale dinanzi a un giudice del suo Stato membro, non può esercitare tale potere con riguardo a un trattamento transfrontaliero se essa non è l'autorità capofila per il trattamento transfrontaliero di cui trattasi.
- 2) Se, a tal riguardo, assuma rilevanza la circostanza che il titolare di detto trattamento transfrontaliero in tale Stato membro non abbia lo stabilimento principale, ma solo un altro stabilimento.

- 3) Se, a tal riguardo, assuma rilevanza la circostanza che l'autorità nazionale di controllo intenti l'azione nei confronti dello stabilimento principale del titolare del trattamento o nei confronti dello stabilimento nel proprio Stato membro.
- 4) Se, a tal riguardo, assuma rilevanza la circostanza che l'autorità nazionale di controllo abbia tentato l'azione già prima della data di entrata in vigore del suddetto regolamento (25 maggio 2018).
- 5) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l'articolo [58, paragrafo 5], del GDPR abbia effetto diretto, cosicché un'autorità nazionale di controllo può invocare detto articolo per intentare o proseguire un'azione nei confronti di privati, anche se l'articolo [58, paragrafo 5], del GDPR non sia stato specificamente trasposto nella normativa degli Stati membri, pur essendo la trasposizione obbligatoria.
- 6) In caso di risposta affermativa alle questioni che precedono, se l'esito di siffatti procedimenti potrebbe ostare ad una conclusione opposta dell'autorità capofila nel caso in cui tale autorità capofila esamini le medesime attività di trattamento transfrontaliero o attività analoghe, conformemente al meccanismo previsto agli articoli 56 e 60 del GDPR.

(¹) GU 2016, L 119, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Korneuburg (Austria) il 3 settembre 2019 – FP Passenger Service/Austrian Airlines AG

(Causa C-654/19)

(2019/C 406/18)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesgericht Korneuburg

Parti

Ricorrente: FP Passenger Service

Resistente: Austrian Airlines AG

Questione pregiudiziale

Se gli articoli 5, 6 e 7, del regolamento (CE) n. 261/2004 (¹) del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, debbano essere interpretati nel senso che, ai fini del calcolo del ritardo, alla luce della decisione della Corte nella causa C-452/13, secondo cui occorre far riferimento al momento di apertura dei portelloni [Or. 2], occorre determinare la differenza tra l'ora effettiva di apertura dei portelloni e l'orario di arrivo originariamente previsto, o la differenza tra l'ora effettiva di apertura dei portelloni e l'ora prevista di apertura dei portelloni secondo l'orario di arrivo originariamente previsto.

(¹) GU 2004, L 46, pag. 1.